

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI – VERBALE N° 01/2023

Il giorno 25 del mese di Marzo dell'anno 2023 alle ore 21.02, in forma telematica ed in seconda convocazione, regolarmente convocati dal Sig. PASTORE Dario in qualità di Presidente dell'Associazione Storico-Culturale "Tempora Medievalis" di Melfi (C.F. Associazione 93014640762), si sono riuniti ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 i componenti l'Assemblea straordinaria dei Soci, per discutere e deliberare il seguente odg:

- 1) Modifiche statutarie dell'Associazione per registrazione statuto, in linea con quanto richiesto dal D.Leg. 117/2017 e per successiva iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), come richiesto dal D.Leg. 117/2017.
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci: Dario Pastore, Gaetano Giammarino, Rocco Dereviziis, Daniele Anastasio, Alessandro Alfano, Grazia Bellinsegna, Davide Cosimo Viggiano, Ilaria Fierri.

Il Presidente, vista la regolarità della seconda convocazione e constatato il numero legale dei soci, dichiara aperta l'Assemblea.

Il Presidente, prima di dare seguito alla discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, chiama il socio Rocco Dereviziis a sovrintendere alle operazioni di verbalizzazione.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente legge lo statuto, che verrà inserito come allegato A del seguente verbale, e verrà registrato a stretto giro subito dopo l'approvazione da parte dei soci. Il presidente spiega che bisognerà adempiere d'ora in poi alle disposizioni dello stesso, tra cui inviare il bilancio tutti gli anni all'ufficio competente collegato al RUNTS, come da disposizioni di legge.

Dopo la lettura, si passa alla votazione per l'approvazione del nuovo statuto. Lo statuto viene approvato all'unanimità dai soci.

Passando al punto due, non essendoci altri argomenti proposti in discussione, la seduta viene chiusa alle ore 22.17.

Copia del presente verbale, che si compone di un totale di 12 pagine (una pagina di verbale e undici pagine di statuto), inviato via posta elettronica a tutti i Soci, è conservato sotto forma cartacea negli atti associativi dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Re...
Tempora Medievalis
Associazione Storico-Culturale
Melfi

IL PRESIDENTE

[Signature]
Tempora Medievalis
Associazione Storico-Culturale
Melfi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL RUIAL 181 CENE 3
IMPOSTE IN LIQUIDAZIONE PER € ESENTI
Melfi, 30/03/2023



IL FUNZIONARIO
Maria Assunta VITULLI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
MARGHERITA ANNA MATTIA



ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<"Tempora Medievalis"APS, Associazione di Promozione Sociale.>> che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale o di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di APS o ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha sede legale in Via Chiuchiari numero 17 nel Comune di Melfi. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a) organizza ricostruzioni storiche, mostre e duelli cortesi, corsi di spada, arco, daga e di tutte quelle discipline inerenti alla ricostruzione storica;
- b) organizza corsi di recitazione, teatro, danze e musica medievali e rinascimentali;
- c) produce stampati (anche periodici), materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- d) produce e diffonde strumenti multimediali per la divulgazione tramite pagine web e appositi canali internet, relativamente alla cultura medievale e al materiale associativo prodotto;
- e) svolge ed organizza in proprio o con la collaborazione di altri organismi seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, attinenti allo scopo sociale, anche all'estero;
- f) gestisce attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa in concorso con enti locali, istituti, università, territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- g) svolge attività di educazione ai beni culturali e ambientali per il mondo della scuola, attraverso iniziative e campagne divulgative per estendere la conoscenza dei siti d'interesse culturale ed in particolare di quelli medievali;
- h) sostiene l'informazione, la divulgazione e la formazione permanente in favore degli adulti;
- i) promuove esperienze associative fra i giovani in età scolastica, la loro partecipazione alla difesa dei beni culturali, favorendo il superamento di ogni forma di disagio minorile, di discriminazione sociale e culturale;
- j) gestisce aree, siti, plessi e zone di importanza storico culturale, parchi archeologici e relative strutture monumentali, ivi comprese gli impianti di archeologia sperimentale, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- l) promuove, costituisce, fonda e gestisce musei e luoghi di cultura avvalendosi di studi, ricerche sul campo, acquisizioni e affidi di testimonianze culturali, materiali e immateriali, dell'uomo e dell'ambiente - in collaborazione con la comunità scientifica e le soprintendenze - per favorirne la conoscenza e la fruizione presso il pubblico;
- m) sviluppa e organizza in proprio, anche in collaborazione e/o in convenzione con enti ed associazioni aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Tempora Medievalis APS, il Servizio di Vigilanza BB.CC. volontaria, per il rispetto delle norme a tutela dei beni culturali e ambientali, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;

- n) promuove e organizza qualsiasi forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse culturali; organizza campi di volontariato finalizzati al recupero, al risanamento e valorizzazione di aree di interesse culturale;
- o) promuove e svolge attività di ricerca e di analisi inerenti ai problemi specifici dei beni culturali, anche al fine di migliorare la coesione sociale ed il benessere collettivo;
- p) promuove progetti, programmi e convenzioni regionali per conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali nell'ambito dei sistemi territoriali delle regioni;
- q) stipula convenzioni con enti pubblici e privati; partecipa a bandi, gare pubbliche, concorsi e ogni altra modalità prevista dalla legge;
- r) promuove e gestisce progetti di volontariato inerente al Servizio Civile Universale nonché di formazione, prevenzione e intervento in emergenza in ambito di Protezione Civile;
- s) promuove, organizza e gestisce progetti di cooperazione decentrata e di educazione alla sostenibilità culturale nei Paesi in via di sviluppo, anche con l'invio di personale destinato ad attuare progetti d'intervento per la formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- t) attiva e sostiene campagne internazionali in difesa dei beni culturali e ambientali;
- u) realizza, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, sulla base di progetti sulla salvaguardia dei beni culturali e ambientali;
- v) utilizza, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e normativi più idonei, impegnandosi nella sensibilizzazione sui temi della legalità nel campo dei beni culturali e ambientali;
- z) valorizza le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni culturali e ambientali, promovendo interventi di contrasto e prevenzione della criminalità, la diffusione della cultura della legalità, la gestione di beni immobili sequestrati e/o confiscati.

3. Le attività di interesse generale potranno altresì essere svolte attraverso la condivisione di percorsi virtuosi, nel pieno spirito associativo, quali: raccolta fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge; adesione alla costituzione di fondazioni, associazioni o associazioni temporanee tra soggetti giuridici similari, comunque volti al perseguimento degli scopi statuari. L'Associazione supporta la nascita e lo sviluppo di start up sociali e tecnologiche, co-working e crowdfunding a tematica inerente ai beni culturali e ambientali, spin off, fab lab e start-up nei settori della formazione e ricerca; stipula ove richiesto accordi e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività; compie attività che richiedono sovvenzionamenti, fidi, contributi e mutui. Può, inoltre, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione con altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe, in tutto o in parte.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Basilicata.

ART. 6 - (Ammissione)

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione né limitazioni riferibili alle condizioni economiche tutti i soggetti, persone fisiche di ambo i sessi, di ogni convinzione, ideologia, confessione che si rispecchino nei fini dell'Associazione e che vogliano, con spirito di servizio e con atteggiamento di autentico dialogo e di concreta collaborazione, operare per i suddetti scopi, decidendo altresì di osservare il presente statuto.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.



I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, esclusioni, limitazioni all'iscrizione devono essere motivate e strettamente connesse e coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte nonché con la necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Nel caso di soci minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati saranno esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o tutelare sugli stessi associati.

Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero complessivo degli associati. In questo ultimo caso gli enti devono perseguire finalità compatibili e/o complementari a quelle indicate nel precedente art. 5.

In questo caso la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori di cui al comma 1 del presente articolo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni o da persone con limitata capacità giuridica dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale e/o tutelare, che risponde verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne o della persona con limitata capacità giuridica.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale, eventualmente deliberata dall'Assemblea, è intrasmissibile a qualsiasi titolo, non rimborsabile e non rivalutabile.

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;



- c) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- e) votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- f) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;

ed il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- b) rispettare le delibere degli organi sociali;
- c) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- d) non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione;
- e) versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è immediatamente efficace e il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima seduta utile e procede alla cancellazione dal Libro dei soci con decorrenza dalla data di trasmissione della comunicazione scritta.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere sospeso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni. La deliberazione può prevedere anche la proposta di esclusione in presenza di gravi e motivate violazioni.

Costituiscono gravi e motivate violazioni:

- le violazioni degli obblighi del socio;
- le contravvenzioni a disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- l'aver arrecato all'Associazione danni economici e/o patrimoniali ovvero danni all'immagine e al buon nome dell'ente o l'aver esposto lo stesso a rischi di inutile contenzioso.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera del Consiglio Direttivo chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione, in caso di sospensione, ovvero il rigetto della proposta di esclusione.

L'Assemblea provvederà entro i successivi 30 giorni a deliberare con voto segreto sulla sanzione e/o sulla proposta di esclusione, dopo aver ascoltato l'interessato in contraddittorio. In ogni caso la deliberazione Assembleare dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, in caso di esclusione, viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione dell'organo Assembleare.



L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

L'eventuale mancato pagamento della quota sociale comporta la decadenza trascorsi sei mesi dal sollecito di versamento ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono fatte salve le previsioni di tutela e di opposizione di cui ai commi precedenti.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- Organo di revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017);

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Se sono associati altri ETS, questi hanno a disposizione massimo 3 voti in proporzione al numero degli iscritti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'eventuale mancato versamento della quota associativa non comporta l'esclusione dal diritto di voto fino alla cancellazione dal Libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente o persona nominata a Presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail con notifica di recapito spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.



Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la fusione, trasformazione o scissione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

I compiti dell'Assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sulle eventuali opposizioni promosse in merito alle delibere del Consiglio Direttivo di cui al precedente art.11;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblea)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.



Il Consiglio Direttivo è composto, sempre in numero dispari e nel rispetto del criterio di alterità degli organi associativi, da un numero minimo di 3 a un numero massimo di 5 membri eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.



Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di Controllo)

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs.117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 18 - (Organo di Revisione Legale dei Conti)

L'Assemblea, se ricorrono i requisiti previsti all'art. 31 D. Lgs 117/2017, può deliberare di nominare - se non attribuita la funzione all'Organo di Controllo di cui all'art. 30 comma 6 - un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART. 19 - (Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, debitamente vidimato. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

Quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 24 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 - (Personale retribuito)

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di



prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dall'art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell'Associazione.

ART. 26 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 27 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 28 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA
UFFICIO TERRITORIALE DI MELFI
REG.TO AL NUM. 181 SERIE 3
IMPOSTE LIQUIDATE PER € ESENTE
Melfi, 30/03/2023



IL FUNZIONARIO (*)
Maria Assunta VITUCCI
(*) Firma sostituita dal Direttore Provinciale
MARGHERITA ANNA MATTIA